

BOZZA

PROPOSTA DI LEGGE

**DISCIPLINA DELLE
UNIVERSITÀ POPOLARI DEL LAZIO
VERSO LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI APPRENDIMENTO
CONTINUO.**

Bozza di relazione alla proposta di legge elaborata per la Regione Lazio, da adattare alla propria Regione.

RELAZIONE

Con il documento della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali del 2 marzo 2000 l'educazione degli adulti è stata posta tra le priorità nazionali e locali. In pari tempo l'impulso dato dall'Unione Europea con documenti e inviti a presentare proposte, oltre alle indicazioni contenute nelle risoluzioni del Consiglio dei Ministri (*Istruzione e Formazione 2010: l'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, Bruxelles 11.11.2003*), pongono l'educazione degli adulti e in modo specifico il *Lifelong learning* come una delle priorità per la società del futuro. L'Unione Europea ha dedicato il 1997 come anno del lifelong learning e con il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente del 2002 ha messo in discussione le varie forme dell'apprendimento evidenziando e specificando il ruolo di quello formale, non formale e informale. Inoltre, ed è argomento di programmazione economica e di interesse internazionale, l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 nei paesi dell'Unione Europea almeno il 15% della popolazione attiva (fino ai 64 anni) impegnata nella formazione permanente. L'Italia, quasi fanalino di coda, nella rilevazione del 2012 aveva solo il 6,57% (dati del Dipartimento Sviluppo economico) evidenziando così un divario molto grande che per essere colmato ha un bisogno indispensabile di sviluppare una massiccia opera di sostegno all'apprendimento permanente, partendo proprio da indirizzi legislativi, i soli peraltro, utili ad eliminare forme di libere interpretazioni. La Regione Lazio con il 7,42% dei partecipanti si situa ai primi posti della graduatoria delle Regioni italiane, perdendo però posizioni rispetto gli anni precedenti.

L'aspetto culturale e formativo dell'Università popolare con una ricaduta sulla socialità e l'economia è documentata da numerosi studi e ricerche. In modo particolare l'Università popolare si distacca dagli istituti di formazione in quanto riesce a programmare una gamma di attività molto ampia: formazione, aggiornamento professionale, attività fisica, viaggi e visite guidate, editoria dedicata, sviluppo della cultura musicale ed operistica, ecc. E attraverso attività più partecipate ed attrattive riesce a coinvolgere anche quella popolazione che si tiene distante da tutto ciò che ha a che fare con la Scuola tradizionale.

La vera rivoluzione nell'ambito del lifelong learning è dovuta al proliferare in tutt'Italia di iniziative di educazione permanente attuate da associazioni culturali, di promozione sociale, cooperative sociali, in genere tutti organismi ascrivibili al poliedrico mondo del terzo settore o meglio del non profit. In Italia solo di Università popolari (o altrimenti denominate) se ne contano 574 con oltre 1.600 sedi di corsi disseminati sul territorio di competenza. Secondo i dati di Treille nel 2009-10 hanno

frequentato i 23.915 corsi circa 330.000 persone, coinvolgendo quasi 17.000 docenti che hanno svolto 888.000 ore di lezione. Nella Regione Lazio opera dal 1987 la più importante e grande Università popolare italiana, l'Upter (Università Popolare di Roma), che da sola svolge l'60% delle attività di apprendimento non formale dell'intera Regione. Il proliferare di sigle e di iniziative non riconosciute comporta una confusione che va presto regolamentata. L'Università popolare è lo strumento per avvicinare le varie categorie sociali (lavoratori e non) alla cultura e alla socializzazione, evitando tra l'altro le forme di ghettizzazione più tipiche nel caso di Università della terza età. La legge nasce dal bisogno di regolamentare una materia strategica per lo sviluppo della persona e dell'occupazione nella Regione Lazio, assorbendo la Legge Regionale del 20 settembre 1993, n.53 e sue modificazioni e la Legge Regionale del 2 aprile 2007, n. 4.

Articolo 1 (Finalità)

1. La **Regione Lazio** nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali, sostiene azioni positive tese ad assicurare ai cittadini le più ampie e diversificate opportunità di crescita della persona e delle competenze in tutti i campi della vita sociale ed economica.
2. La **Regione Lazio** ritiene l'apprendimento durante tutto il corso della vita quale mezzo di sviluppo della convivenza civile, delle relazioni tra i cittadini e della partecipazione alla vita democratica.
3. L'apprendimento continuo concerne tutte le attività culturali, comprese i corsi, i seminari, le visite a monumenti e a giacimenti culturali, in breve tutto quanto possa coinvolgere i cittadini adulti, compresi quelli anziani, dando loro la possibilità di apprendere e riapprendere quanto con altri sistemi, compreso quello scolastico, non gli è stato loro possibile.
4. La Regione Lazio mediante la presente Legge istituisce, secondo il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Sistema Regionale delle Università Popolari.

Articolo 2 (Riconoscimento delle Università Popolari)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Lazio riconosce le Università Popolari che operano nell'ambito del territorio regionale quali strumenti necessari e qualificati per favorire l'innalzamento della cultura e delle competenze dei cittadini; ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attività, nei limiti previsti dalla presente legge.
2. Per ottenere il riconoscimento della Regione e per accedere alle agevolazioni di cui al successivo articolo 3, le Università Popolari devono:
 - i. Avere sede nel territorio regionale;
 - ii. Presentare regolare atto costitutivo e/o statuto;
 - iii. Operare senza fine di lucro, perseguire finalità esclusivamente culturali ed essere aconfessionali, apartitiche e sindacali;
 - iv. Essere operative da almeno 5 anni;**
 - v. Abbiano autonomia finanziaria e regolare struttura amministrativa;
 - vi. Essere iscritte a Federazioni Nazionali che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti iscritte ad albi nazionali;
 - vii. Avere almeno 15 sedi didattiche sul territorio;**
 - viii. avere almeno 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato;**

- ix. Organizzare, per ogni anno accademico, almeno 2.000 ore di insegnamento articolato nei diversi corsi, seminari;
 - x. Riservare parte dell'attività allo studio della realtà storica, socio-economica e artistica del Lazio;
 - xi. Svolgere attività formative e culturali per favorire l'inclusione, il recupero della dispersione scolastica e le attività per i cittadini fragili;
 - xii. Disporre, per lo svolgimento delle attività, di strutture idonee;
 - xiii. Favorire l'accesso ai percorsi formativi senza alcuna limitazione di età, di titolo di studio;
 - xiv. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una competenza specialistica nella disciplina attinente gli argomenti del corso.
3. Non possono essere riconosciute dalla presente legge le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Consorzi di associazioni, tutte le attività svolte da Enti lucrativi e da Enti emanazioni di amministrazioni pubbliche. Le imprese sociali possono essere riconosciute solo se Associazioni di Promozione Sociale o Società a Responsabilità limitata iscritte all'apposito registro della Camera di Commercio.

Articolo 3

(Albo regionale)

1. La Regione istituisce un apposito albo delle Università popolari e degli enti con finalità di apprendimento continuo e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui all'art. 2

Articolo 4

(Forme di agevolazione)

1. Alle Università Popolari, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere assegnate, in comodato gratuito, sedi del patrimonio regionale; concessi contributi in conto capitale per l'acquisto delle sedi, la loro ristrutturazione e messa a norma.
2. La Regione concorre altresì, con contributi annuali, alle spese di affitto delle sedi, alle spese per la promozione, dei servizi per la comunicazione nonché alle spese per il personale docente e non docente dipendente o incaricato delle Università Popolari.
3. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e del personale delle Università Popolari, attraverso progetti finalizzati inseriti nella programmazione del competente Assessorato anche in concorso

con i Fondi interprofessionali per l'Educazione continua. A tal fine costituirà un apposito albo dei docenti qualificati per l'insegnamento nelle Università Popolari.

4. La Regione provvede al riconoscimento di merito dei corsi formativi realizzati dalle Università Popolari e al rilascio ai singoli partecipanti di attestati di competenza.
5. La Regione favorisce - attraverso convegni, seminari, e viaggi - scambi con organizzazioni analoghe presenti in altre regioni italiane, europee ed extraeuropee.

Articolo 5

(Domanda di ammissione ai contributi)

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono contenere:
 - i. una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentati, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
 - ii. la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 4;
 - iii. una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.
 - v. La documentazione di spesa per il personale amministrativo con i relativi oneri previdenziali.

Articolo 6

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono erogati con delibera della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente, nelle seguenti misure massime:
 - i. fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
 - ii. fino al 50 per cento degli oneri per il personale amministrativo dipendente;

- iii. fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- iv. fino al 50 per cento per spese di affitto e manutenzione delle sedi.

Articolo 7 (Regolamento)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta il regolamento di attuazione che dovrà contenere:
 - i. Le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - ii. le procedure per ottenere il concorso alle spese di affitto delle sedi e delle retribuzioni del personale dipendente, e dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

Articolo 8

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge, valutati in € 2.000.000 per l'esercizio 2014, gravano quanto a € sull'UPB..... e quanto a € sull'UPB..... del bilancio di previsione, mediante l'istituzione di appositi capitoli.
2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

17. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.